

Realizzazione di un impianto agrivoltaico integrato ecocompatibile

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 15 settembre 2023, n. 2730 - Veneziano, pres.; Mulieri, est. - Alta Capital 5 S.r.l. (avv.ti Comandè, La Rosa, Caradonna e Leone) c. Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana ed a. (Avv. distr. Stato).

Ambiente - Realizzazione di un impianto agrivoltaico integrato ecocompatibile.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 29/11/2022 e depositato in data 01/12/2022, la società ricorrente espone di avere presentato all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente, un'istanza volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 387/2003 e s.m., per la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, unitamente alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i., relativa alla realizzazione di un impianto Agrivoltaico Integrato Ecocompatibile di potenza 120,75 MWp e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio, da realizzarsi nel Comune di Polizzi Generosa.

Chiede l'annullamento, previa sospensiva, della nota prot. n. 0018360 del 3 ottobre 2022 - con cui la Soprintendenza dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo, ha imposto delle condizioni che comportano il diniego alla realizzazione di uno dei due campi di cui si compone il suddetto impianto - per i seguenti motivi:

1) *"Violazione e falsa applicazione dell'art 27 bis D.lgs. n. 152/2006; violazione e falsa applicazione dell'art. 14-ter della l. 241/1990"*.

Secondo la società ricorrente l'atto impugnato sarebbe palesemente illegittimo per essere stato reso al di fuori della conferenza dei servizi quale unica sede per esprimere il parere definitivo sul progetto.

2) *"Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241/90 così come recepita in Sicilia dall'art. 3 della l.r. n. 7/2019 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 146 D.lgs. n. 42/2004 - Eccesso di potere per difetto di motivazione"*.

La ricorrente deduce che la Soprintendenza, lungi dal ricostruire le risultanze dell'istruttoria ed approfondire i caratteri dell'intervento in oggetto in raffronto all'effettivo stato dei luoghi, avrebbe riassunto la propria valutazione in una formula generica e stereotipata che si concretizza nell'affermazione che sull'area sussiste un vincolo paesaggistico apposto con D.A. n. 5479 del 6 marzo 1996.

3) *"Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 97 Cost. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Violazione del principio di proporzionalità - Violazione del principio di massima diffusione degli impianti di energia da fonti rinnovabili - Violazione del principio di integrazione delle tutele di cui all'art. 11 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e all'art. 3-quater del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii."*

Secondo la ricorrente un'adeguata attività istruttoria, volta alla verifica della compatibilità dell'intervento con l'area sottoposta a tutela, avrebbe certamente portato ad approfondire in concreto le caratteristiche intrinseche del contesto territoriale e dell'impatto che un impianto agrivoltaico determina su di esso.

Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità dell'atto impugnato si è costituita l'Amministrazione regionale intimata che ha depositato documenti.

Con ordinanza n. 16 del 2023, la domanda cautelare di parte ricorrente è stata accolta.

La società ricorrente ha depositato una memoria in vista dell'udienza di merito, all'esito della quale la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Va condiviso il primo assorbente motivo, con la quale si deduce la violazione dell'art 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 il quale prevede che *"l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale"* (comma 7).

Sulla scorta della sopra citata norma la ricorrente, in maniera condivisibile, ha dedotto che la sede per esprimere il parere definitivo sul progetto avrebbe dovuto essere la conferenza dei servizi appositamente convocata ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 7, sopra menzionato, e come, pertanto, il parere sia illegittimo per essere stato reso al di fuori di tale modulo procedimentale.

Invece la Soprintendenza si è limitata a depositare il parere di propria competenza all'interno del portale telematico in data 3 ottobre 2022, "in vista della conferenza di servizi", senza partecipare, poi, alla relativa tenutasi il giorno dopo.

Com'è noto, infatti, la conferenza di servizi è lo strumento fisiologico delineato dal legislatore al precipuo fine di addivenire ad una decisione in presenza di una molteplicità di interessi pubblici coinvolti in una determinata fattispecie e risponde ad un'esigenza di semplificazione e coordinamento, in quanto mira a coordinare i vari interessi coinvolti, al fine di superare la rigida corrispondenza tra amministrazione competente e interesse sottoposto alla sua cura.

Secondo consolidata giurisprudenza la conferenza di servizi deve rappresentare "soprattutto un momento di migliore esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione, attraverso una più completa ed approfondita valutazione degli interessi pubblici (e privati) coinvolti, a tal fine giovandosi dell'esame dialogico e sincronico degli stessi. In altre parole, la valutazione tipica dell'esercizio del potere discrezionale (e la scelta concreta ad essa conseguente) si giova proprio dell'esame approfondito e contestuale degli interessi pubblici" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 dicembre 2016, n. 5044; altresì 9 febbraio 2021, n. 1191; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 01/04/2022, n. 742).

Il Consiglio di Stato ha altresì chiarito che "La giurisprudenza, proprio con riguardo alla previsione dell'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, ha rilevato che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, che è tenuta a convocare la conferenza di servizi; tutte le Amministrazioni interessate dal progetto, e dunque con competenza propria in materia, sono tenute a partecipare alla conferenza e ad esprimere in tale sede anche i pareri di cui sono investiti per legge, secondo le dinamiche collaborative proprie dello strumento di semplificazione procedimentale previsto dalla legge. Il parere negativo espresso al di fuori della conferenza è illegittimo per incompetenza alla stregua di un atto adottato da un'Autorità priva di potere in materia (in termini C.G.A. Sicilia, 11 aprile 2008, n. 295; indirettamente anche Cons. Stato, IV, 13 ottobre 2015, n. 4732)" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 marzo 2022, n. 2245; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6273 del 6 novembre 2018). Del resto, "tale sistema appare funzionale a che le Amministrazioni convocate esprimano il proprio motivato dissenso rispetto all'oggetto dell'iniziativa procedimentale all'interno del procedimento, anche in considerazione della possibilità di dover attivare il meccanismo rimediabile previsto per il superamento del dissenso qualificato" (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 maggio 2018, n. 2790).

Anche la più recente giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che "ai sensi dell'art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006, la sola sede in cui la Soprintendenza poteva manifestare la valutazione di sua competenza era quella della conferenza di servizi secondo le dinamiche collaborative proprie dello strumento di semplificazione procedimentale previsto dalla legge, conseguendone pertanto l'illegittimità del parere espresso dalla stessa nell'ambito di una fase "preistruttoria" ossia prima e al di fuori di detta sede" (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 18 ottobre 2022, n. 2732; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 26/06/2023, n. 1556).

Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie deve ritenersi che, al di fuori della sede della conferenza di servizi, non residui alcun margine di spazio per un dissenso formulato da un soggetto che non abbia materialmente partecipato al confronto al cui svolgimento il modulo procedimentale in discorso è deputato, con conseguente illegittimità, sotto tale profilo, del parere impugnato.

Tanto appare sufficiente, assorbiti gli ulteriori motivi, per accogliere il ricorso e per annullare l'atto impugnato, fatti salvi, ovviamente, quelli ulteriori adeguatamente supportati da idonea istruttoria.

La particolarità della vicenda consente di compensare integralmente le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui alla parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)